

Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (dott.ssa Stefana) – sentenza nr. 325 del 08.03.2018 – giudizio abbreviato

### **Calunnia – Elemento oggettivo del reato**

Ai fini dell'integrazione del delitto di calunnia è necessario che la simulazione delle tracce di un reato o la ricostruzione in fatto oggetto della falsa "denuncia" valgano a prospettare la realizzazione di una condotta criminosa conformata in termini tali da apparire idonea a provocare l'apertura di un procedimento penale, escludendosi, pertanto, la penale rilevanza, nella prospettiva del delitto ex art. 368 c.p., delle condotte in concreto profilanti la commissione del reato denunciato (od artatamente simulato) come manifestamente inverosimile (richiama Cass. sez. VI, n. 48525/2003).

Sotto altro profilo, il delitto di calunnia deve escludersi quando il reato oggetto dell'incolpazione sia perseguibile a querela e questa non sia stata presentata (richiama Cass. sez. VI, n. 4389/2010).